

Nota integrativa al bilancio di previsione 2017 -2019

Comune di Sanzeno

Indice

1. Premessa
2. Gli strumenti di programmazione
3. Gli stanziamenti del bilancio
 - 3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti
 - 3.2 Gli equilibri di bilancio
 - 3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio
 - 3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 - 3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti
 - 3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie
 - 3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente
 - 3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale
 - 3.3.6 Titolo 6 prestiti
 - 3.3.7 Titolo 7 anticipazioni di tesoreria
 - 3.3.8 Titolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.3.9 Titolo 2 Spese investimento
 - 3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali
 - 3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016
5. Elenco delle partecipazioni possedute –

1. Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. La nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

2. Gli strumenti di programmazione

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

3. Gli stanziamenti del bilancio

I valori complessivi del bilancio di previsione sono i seguenti:



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SANZENO

3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Le **entrate** non ricorrenti riguardano:

- I.M.U.P. - I.M.I.S - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - €. 1.000,00
- Taglio ordinario di boschi €. 40.000,00
- Entrate dal rimborsi I.V.A. a credito split payment €. 65.635,00
- Rimborsi spese elettorali €. 4.000,00

Nell'esercizio 2017 le **spese** non ricorrenti riguardano:

- Consultazioni elettorali: 2.500,00 euro
- Compartecipazione alla spesa per manifestazione "Pomaria" 2017 €. 15.000,00

3.2 Gli equilibri di bilancio

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è Sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quale si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inherente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Tuel).



COMUNE DI SANZENO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	415.533,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	26.798,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	961.941,00 0,00	953.084,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	970.056,00 18.992,00 2.061,00	934.121,00 0,00 3.901,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.503,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	18.683,00 0,00	18.963,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI SANZENO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.034.296,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	604.361,64	65.000,00	65.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.638.657,71 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio e le nuove regole di Finanza Pubblica

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Detto articolo della legge provinciale recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai che corrispondenti titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

1) nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, limitatamente al 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

2) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale accantonamento del risultato di amministrazione;

3) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dal 2017.

Anzitutto, la Legge n. 164 del 2016 ridimensiona fortemente l'art. 9 della Legge n. 243/2012. Spariscono tutti i vincoli elencati dall'art. 9 (vincoli che non sono mai entrati in vigore) e vengono sostituiti da un unico obiettivo rappresentato dal saldo non negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali.

La nuova legge prevede che dal 2020 verrà considerato, nei calcoli del pareggio di bilancio, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata, al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il fondo pluriennale di spesa, mentre per il triennio 2017-2019 il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa verrà ricompreso nel parametro in questione, "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale".

In particolare l'art. 65 del Disegno di legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Il comma 466 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 232 dd. 11 dicembre 2016, testualmente recita:
A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente Il comma 468 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equiordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonomia applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Il Titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta il seguente andamento nelle varie **categorie** di cui è composto:

Imposta immobiliare semplice I.MI.S

L'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.MU.P. e la TASI.

L'I.M.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

Nel protocollo d'intesa per il 2017 sottoscritto in data 11.11.2016 le parti hanno concordato che la manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.), trova conferma fino al 2019, nel rispetto dei complessivi parametri finanziari di sistema.

La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni.

Dai dati catastali emerge una situazione immobiliare del Comune di Sanzeno riportata nella tabella seguente:

CATEGORIA CATASTALE	Numero immobili al 31.12.2016	IMPOSTA
Categoria A – Abitazioni	299	€. 136.420,28
Categoria A/10 – Uffici e studi privati	4	€. 690,15
Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi	2	€. 5.632,60
Categoria da C2 a C7 –magazzini, autorimesse	246	€. 22.250,75
Categoria C/1 – negozi e botteghe	23	€. 5.064,67
Categoria D – immobili a destinazione speciale	16	€. 33.743,61
Categoria E	1	0
Strumentali/rurali categoria D/10 + D08	8	€. 40.728,04
Strumentali/rurali	210	0
Categoria F03 – F04	16	1.420,38
TOTALE	824	€. 245.950,49

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMIS dipende, dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.

Il comune, nell'ambito della potestà regolamentare stabilita dalla legge provinciale ha approvato il proprio regolamento IMIS e determinato le aliquote, che, in caso di mancata adozione di nuove delibere (regolamento e aliquote) rimangono in vigore anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2017 il Comune di Sanzeno non ha approvato modifiche al regolamento IMIS e alle aliquote

ALIQUOTE e DETRAZIONI IMIS –

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00 %		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,350%	€ 378,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A10, C1, C3 e D2	0,550 %		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. D1, D3, D4 D6, D7, D8 e D9	0,790%		

Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,200%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Anche che per l'anno d'imposta 2017 ai fini IM.I.S. i valori venali delle aree edificabili per l'attività dell'Ufficio Tributi già determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.03.2015. Sulla base degli immobili iscritti in catasto, le disposizioni regolamentari e le aliquote in vigore, il gettito IM.I.S. per il 2017 è stimato in **315.000,00 €**. Va sottolineato che i dati di gettito di anni precedenti non possono essere utilizzati per una stima comparativa più precisa, in quanto l'IMIS ha subito diverse modifiche da parte del legislatore provinciale dall'anno della sua introduzione (2014). Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 1.000,00 sulla base del programma di controllo che l'ufficio tributi intenderà porre in essere.

TARIFFA RIFIUTI (TARI)

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d: maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti continua ad essere in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Comunità della Val di Non. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e ente gestore del servizio di igiene urbana, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi dei gestione del servizio, nonché per gestire gli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa riconosciuti dal Comune di Sanzeno, conseguenti alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti.

Per quanto riguarda la maggiorazione TARES prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superficie assoggettabili alla tariffa rifiuti), l'attività di riscossione della medesima, affidata come previsto dalla normativa al citato ente gestore, è in fase di esaurimento. Rimangono a carico del Comune di Sanzeno tutte le attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

L'ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale

anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveniva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1. lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni.

L'attività di accertamento e di riscossione dei due tributi è svolta in economia direttamente dall'ufficio tributi comunale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni sono ripartiti in cinque classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Il Comune di SANZENO rientra nella casse IV classe.

Le tariffe del 2017 e le relative aliquote, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 12 e seguenti del D.Lgs. 507/93, sono diversificate in relazione alla natura e alle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato.

L'ultimo aggiornamento tariffario per i tributi è avvenuto nell'anno 2005, a valere per l'anno 2006.

A partire da tale annualità è quindi intervenuta la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (D.L. 93/2008, art. 1 comma 7, convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008). La valutazione del gettito per il triennio 2017-2019 è stata effettuata analizzando il suo trend evolutivo, negli anni.

Il gettito stimato per il 2017 è pari a .2.000,00 euro.

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche

TIPOLOGIA 102 – Trasferimenti Correnti Da Famiglie

TIPOLOGIA 103 – Trasferimenti Correnti Da Imprese

TIPOLOGIA 104 – Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Speciali Private

TIPOLOGIA 105 – Trasferimenti correnti Dall'unione Europea E Dal Resto Del Mondo

In particolare la Tipologia 1.01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

La quantificazione delle risorse assegnate dalla P.A.T. nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, nonché dalla delibera della Giunta provinciale n. 1079 del 24 giugno 2016 con cui è stato definito il fondo perequativo 2016. (Fondo perequativo 2016 pari a €. 73.800,33 meno contributo solidarietà pari a €. 19.795,16 = Fondo perequativo 2017 €. 54.005,17)

Per quanto riguarda le altre assegnazioni riconosciute dalla Provincia a valere sul fondo perequativo si prevedono le seguenti assegnazioni:

- assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice

(IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" (€ 22.877,40 nel 2017, 2018 e 2019);

Nell'esercizio 2017 sono inoltre previsti:

Euro 8.906,00 quale contributo provinciale a copertura degli oneri – anno 2016 – conseguenti il rinnovo del contratto del personale

€. 586,43 per Oneri riscossioni IMI.S

Nel 2017 si prevede l'applicazione in parte corrente delle risorse assegnate a valere sull'**ex Fondo Investimenti Minori** per un importo pari a € 72.867,00, rispetto ad una assegnazione complessiva pari a € 114.372,68

A partire dal 2018 si prevede l'avvio del recupero a valere sulle risorse assegnate sull'**ex Fondo Investimenti Minori**, della quota relativa al debito estinto anticipata dalla Provincia nell'ambito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel 2015 (rata annua €33.038,96). Nello specifico, con delibera n. 1035 del 17.06.2016 la Giunta Provinciale ha approvato le modalità per il recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Trasferimenti nel campo sociale: le previsioni concernono i contributi che la Provincia assegna al Comune per iniziative a sostegno dell'occupazione in particolare per l'Intervento 19 - interventi di accompagnamento all'occupabilità sono previsti contributi della Provincia tramite l'Agenzia del lavoro per € 12.500,00

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	250.362,00	80.800,00	251.203,00	80.800,00	245.381,00	80.800,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	246.062,00	80.800,00	246.903,00	80.800,00	241.081,00	80.800,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	289.362,00	115.800,00	290.203,00	115.800,00	284.381,00	115.800,00

3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Le entrate extratributarie previste per il 2017 anno ammontano ad € 353.579,00.

Tipologia 100

Entrate dalla vendita di beni cat. 1, totale €. 170.387,00

Le entrate che alimentano questa categoria sono rappresentate per la maggior parte dalle risorse della gestione del Servizio Idrico Integrato - acquedotto e fognatura (complessivi euro 69.257,46 nel 2017) che rispetto al 2016 non si registrano variazioni significative. Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni

singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Anche per il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe del servizio fognature è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007, che ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Il Comune provvede inoltre alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta (54.350,00 euro) meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. Con delibera 95 del 27.01.2017 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2017. Con un aumento di 0,04 cent. rispetto al 2016.

€. 3.000,00 relativi gli incentivi statali derivanti dagli impianti fotovoltaici sull'edificio scolastico.

€. 3.000,00 entrate da sorti legna.

€. 40.000,00 derivante dal taglio ordinario di boschi in quanto è previsto un taglio di legname ad uso commercio di circa 600 mc.

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi cat. 2

Anche questa categoria è in linea con l'anno precedente assestandosi ad euro €. 26.462,00

Le voci principali sono :

- proventi per servizi cimiteriali €. 3000,00
- diritti di segreteria su atti, concessioni edilizie e destinazioni urbanistiche, contratti ecc . per €. 4.000,00
- rimborso fatturazione servizio R.S.U da parte della Comunità di valle €. 16.412,00

Proventi dalla gestione dei beni cat. 3

Anche questa categoria è in linea con l'anno precedente assestandosi ad euro 82.095,00.

Le voci principali sono:

- sovraccanone derivazione acqua per energia elettrica €. 23.707,00
- fitti attivi di fabbricati €. 16.500,00
- introiti per utilizzo palestra € 2.000,00
- fitti attivi di terreni (pascolo) €. 5.210,00
- canone antenna Telecom €. 19.800,00
- occupazione suolo pubblico permanete €. 1.128,00
- utilizzo di una quota dei canni aggiuntivi BIM per finanziamento spese di sviluppo locale (Pomaria, Centro culturale d'Anaunia) €. 13.750,00

Tipologia 200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrata 2017 di questa tipologia ammonta a euro 4.500,00 e rappresenta quasi esclusivamente le entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada e violazione a regolamenti .

Tipologia 300

Interessi attivi

La previsione dell'esercizio 2017 in questa categoria di entrata ammonta a euro 2.000,00 corrisponde sostanzialmente nella remunerazione della giacenza di cassa presso il conto di Tesoreria.

Tipologia 400

Altre entrate da redditi da capitale

In questa categoria non sono previste entrate

Tipologia 500

Rimborsi in entrata categoria 2

La previsione dell'esercizio 2017 in questa categoria di entrata ammonta a euro 65.635,00 e riguarda l'IVA da Split Payment, relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata con le liquidazioni periodiche dell'IVA;

altre entrate correnti n.a.c. categoria 99 La previsione dell'esercizio 2017 in questa categoria di entrata ammonta a euro 2.500,00 e si riferisce principalmente a concorsi e rimborsi o recuperi vari non prevedibili Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI SANZENO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000,00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100,00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	278.944,00	13.750,00	269.246,00	4.052,00	265.194,00	0,00
3.101,00	Categoria 1 - Vendita di beni	170.387,00	0,00	170.387,00	0,00	170.387,00	0,00
3.102,00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26.462,00	0,00	26.462,00	0,00	26.462,00	0,00
3.103,00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.095,00	13.750,00	72.397,00	4.052,00	68.345,00	0,00
3.200,00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.202,00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.300,00	Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.301,00	Categoria 1 - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303,00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.400,00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402,00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500,00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	68.135,00	65.635,00	68.135,00	65.635,00	68.135,00	65.635,00
3.502,00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	65.635,00	65.635,00	65.635,00	65.635,00	65.635,00	65.635,00
3.599,00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.000,00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	353.579,00	79.385,00	343.881,00	69.687,00	339.829,00	65.635,00

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente

Le spese correnti dell'esercizio 2017 classificate secondo il livello delle **missioni** sono riassunte nel seguente prospetto.

Le spese correnti riepilogate secondo i **macroaggregati**:

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2017 in euro 350.832,00 è stata calcolata:
- applicando il contratto collettivo

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2017 in euro 34.033,00 è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alle tasse gare, alla spese per le tasse automobilistiche.

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2017 in euro 432.257,00 è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi.

All'interno di questa voce le più significative spese sono:

- Organi istituzionali €. 40.236,00
- Manutenzioni ordinaria e riparazioni €. 28.500,00
- Utenze e canoni €. 66.600,00
- Servizi informatici e telecomunicazioni €. 16.500,00
- Contratti di servizio pubblico 106.100,00 di cui Bus Navetta San Romedio €. 41.250,00 e €. 54.350,00 Per servizi depurazione PAT
- Lavoro flessibile (Azione 19) €. 25.000,00
- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente €. 25.700,00

Trasferimenti correnti
La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l'esercizio 2017 in euro 77.325,00 le più significative sono: €. 17.500,00 ai Comune di Cles e Dambel per partecipazione spesa servizi gestione associata €. 1.125,00 al Comune di Don per manutenzione strada Malga Sanzeno €. 8.000,00 al comune di Revò per partecipazione alla spesa scuola media €. 3.000,00 al comune di Predaia per concorso spese servizio forestale €. 3.500,00 sul fondo forestale per migliorie boschive €. 3.000,00 per servizio di Polizia Locale €. 6.300,00 per contributi ai corpi V.V.F.F.. volontario delle frazioni i Sanzeno, Banco e Casez €. 1.500,00 per partecipazione alla spesa progetti Piano Giovani e La storia Siamo Noi €. 3.000,00 per partecipazione alla spesa gestione orso San Romedio
Interessi passivi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 3.431,00 di cui 2.931,00 per mutuo assunto con BIM Adige per Lavori di sostituzione e completamento acquedotto comunale. €. 500,00 per eventuali interessi passivi su anticipazione di cassa
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2017 in euro 1.000,00 e sono riferite a rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso (soprattutto tributarie).
Altre spese correnti
Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti pari a €. 71.178,00 comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere 20.125,00 - gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 2.061,00 di cui si rinvia al paragrafo 3.5 della presente nota integrativa; - gli stanziamenti 2017 di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 5.000,00 che non deve superare l' 1,5% del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall'art. 12 della LP 17/2015; - fondo pluriennale vincolato €. 18.992,00 - versamenti IVA a debito per gestioni commerciali €. 25.000,00

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale
Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l'esercizio 2017 una previsione complessiva di euro 604.361,64 Questo titolo è composto da cinque categorie, quelle rilevanti per il comune sono:
TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti
Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – BUDGET. Nel 2017 si prevede di utilizzare la quota dell'acconto di legislatura budget 2016 pari a € 71.937,96, assegnato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 722 del 06.05.2016.
Fondo investimenti programmati ex FIM All'anno 2017 viene applicata : <ul style="list-style-type: none"> • la somma di 94.174,80 euro del Fondo Investimenti provinciale di cui all'art. 11 della LP36/93, quale parte della quota residua relativa all'anno 2016, • la quota parte la quota residua 2017 (114.342,68 - €. 72.867,00 utilizzata in parte corrente) pari a €. 41.475,68
Piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui Il Consorzio BIM dell'Adige di Trento, con il piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione

anticipata dei mutui e da assestamento di bilancio del Consorzio del 30.11.2015, ha inteso sostenere finanziariamente i Comuni consorziati distribuendo le risorse che i comuni potranno utilizzare nel biennio 2016-2017.

Con nota prot n. 2016/56 del 12.01.2016 il BIM ha comunicato le spettanze di detto contributo che per il

Comune di Sanzeno ammonta ad Euro 155.914,95 nel bilancio 2017 è stato utilizzato l'intero l'importo a finanziamento di opere programmate nel 2017

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 175 del 15.12.2016 sono stati approvati gli importi per l'integrazione del Contributo Straordinario 2016/2017 che vanno a sommarsi al contributo a fondo perduto

del 70% già assegnato e comunicato con note 56 e 1457 del 2016. Il contributo assegnato al comune di Sanzeno ammonta a €. 30.521,95

Piano di Vallata Noce 2016/2020

Con deliberazione dell'Assemblea di Vallata Noce n. 6 del 21.04.2016 è stato approvato il Piano di Vallata 2016/2020. Il contributo a fondo perduto per il quinquennio ammonta ad Euro 216.600,00, con una quota

annuale per il 2017, 2018, 2019 e 2020 di Euro 21.660,00 ed una quota di Euro 34.670,62 per il 2016 comprensiva di € 13.310,62 da applicazione dell'avanzo 2015.

Detti importi non sono stati utilizzati nel bilancio 2017 pertanto gli importi sono disponibili per il finanziamento di spese non ancora definite.

Canoni aggiuntivi.

Dal 2011 è attribuita ai Comuni una somma annua, quale compartecipazione ai sovra canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. L'importo attribuito ai Comuni è stato determinato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2009 tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie. Sulla base della ripartizione effettuata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia con provvedimento del Dirigente n. 52 dd 22.11.2016, al Comune di Sanzeno spetta, relativamente al 2017, l'importo di € 189.819,81 euro. Non applicati per il momento al bilancio di previsione 2017 ma a disposizione per il finanziamento spese in conti capitale non ancora definite ma programmate.

In bilancio 2017 è stata applicata parte della quota residua dell'esercizio 2016 di €. 146.325,81 relativa ai canoni aggiuntivi.

TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie, che per il 2017- Ammontano a presunte 5.000,00

3.3.6 Titolo 6 Prestiti

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento.

3.3.7 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

Sulla base dei dati risultanti dal rendiconto riferito all'esercizio 2015, l'ammontare delle entrate correnti accertate risulta pari a euro 862.845,15, per cui l'importo massimo di indebitamento sarebbe di euro 215.711,28.

Con delibera della Giunta comunale n 06 dd. 04.01.2017 si è provveduto all'approvazione della richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2017 al tesoriere - Cassa Rurale d'Anaunia - Banca di Credito Cooperativo - filiale Sanzeno , e stante il trend decrescente degli accertamenti, rispetto all'esercizio 2015 è stato previsto prudenzialmente l'utilizzo dell'importo massimo di euro 200.000,00, al di sotto del limite massimo normativamente consentito mentre, sulla base dei dati provvisori riferiti all'esercizio 2016, l'ammontare di dette entrate risulta pari a euro 957.109,26, per cui l'importo massimo di indebitamento ammonta a euro 239.277,31.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee defezienze di cassa, defezienze peraltro maggiormente acute in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

3.3.8 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri

soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.3.9 Titolo 2 Spese investimento

Il programma triennale degli investimenti è stato redatto conformemente alle disposizioni provinciali in materia e regolamentari.

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione per una spesa Complessiva pari a €. 1.638.657,71 di cui già impegnate euro 1.034.296,07 derivanti da F.P.V . Gli stanziamenti relativi agli investimenti sono rappresentati in bilancio secondo le modalità indicate dal principio contabile 4/2 sulla contabilità finanziaria. E cioè le spese di investimento sono stanziate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base dei relativi cronoprogrammi.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento è rappresentato nell'allegato "Piano degli investimenti" allegato al bilancio. Le spese di investimento dell'esercizio 2017 classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte nel prospetto in parola.

3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese al "fondo rischi contenziosi".

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

Il bilancio di previsione deve, per la prima volta, prevedere l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione, introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) entrerà in vigore a pieno regime dal 2018, ma prevede un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consentirà di includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente ripianate.

Il fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti. L'ente non ha accantonato somme al fondo per le finalità di cui al presente paragrafo in quanto allo stato attuale non si presenta tale rischio.

3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Per le seguenti entrate non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE:i crediti da altre amministrazioni pubbliche le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'importo del fondo calcolato secondo le disposizioni del principio contabile è pari a 2.061,00 euro

3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Il bilancio di previsione 2017 riporta l'importo di Fondo pluriennale vincolato a seguito della Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 assunta con determinazione del Servizio responsabile del servizio economico – finanziario n. 51dd. 30.12.2016.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	2017	2018	2019
FPV PER SPESE CORRENTI	26.798,00		
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.034.296,07		
FPV TOTALE	1.061.094,07		

4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2016 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti, precisando che al bilancio di previsione 2017 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

COMUNE DI SANZENO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	252.735,22
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	471.801,13
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	2.701.553,48
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	2.062.506,30
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-6.670,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-31.016,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	1.387.929,54
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	1.061.094,07
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	326.835,47

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata		
Fondo crediti dubbia esigibilità		401,00
		0,00
	B) Totale parte accantonata	401,00
Parte vincolata		
Accantonamento TFR		61.688,42
Ammortamenti		24.288,00
	C) Totale parte vincolata	85976,42
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	240.458,05
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Utilizzo quota vincolata	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

5. Elenco delle partecipazioni possedute

n. 6 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Sanzeno:

Società partecipata	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
Informatica Trentina Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0082%	www.infotn.it
Trentino Riscossioni Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0092%	www.trentinorisessionispa.it
Trentino Trasporti Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,00022%	http://www.ttesercizio.it/Public/Bilanci/2012/Bilancio_2015.pdf
Consorzio dei Comuni Trentini	SOCIETA' COOPERATIVA	0,42%	www.comunitrentini.it
Azienda per il Turismo Val di Non	SOCIETA' COOPERATIVA	5,08%	www.visitvaldinon.it